

30 gennaio 2026,

Erbusco (BS)

OGGETTO: Stato di avanzamento della Domanda di Autorizzazione all'uso del Triossido di Cromo di Galvanica Nobili S.r.l.

Il presente documento costituisce un resoconto generale sullo stato dell'arte in merito all'impiego del Cromo Triossido nell'Unione Europea e, in particolare, nell'ambito dell'attività di Galvanica Nobili S.r.l.

La sostanza oggetto principale della comunicazione, nonché al centro delle richieste normative, è il Cromo Triossido, di cui si riporta, nel seguito un estratto dalle pagine di riferimento sul portale ECHA.

Summary of Classification and Labelling






Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)

General Information

Index Number	EC / List no.	CAS Number	International Chemical Identification
024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	chromium (VI) trioxide

ATP Inserted / Updated: CLP00
CLP Classification (Table 3)

Classification	Labelling			Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)	Notes
	Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)		
Ox. Sol. 1	H271	H271		GHS03 GHS08 GHS09 GHS05 GHS06 Dgr	STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %
Acute Tox. 3 **	H301	H301			
Acute Tox. 3 **	H311	H311			
Skin Corr. 1A	H314	H314			
Skin Sens. 1	H317	H317			
Acute Tox. 2 **	H330	H330			
Resp. Sens. 1	H334	H334			
Muta. 1B	H340	H340			
Carc. 1A	H350	H350			
STOT RE 1	H372 **	H372 **			
Aquatic Acute 1	H400				
Aquatic Chronic 1	H410	H410			
Repr. 2	H361f ***	H361f ***			

Signal Words	Pictograms				
Danger					
	Flame over circle	Health hazard	Environment	Corrosion	Skull and crossbones

Start Engineering S.r.l.

Tel. +39.030.5281283

Via per Rovato, 29/C
25030 - Erbusco (BS)

www.starteng.it
info@starteng.it

L'indicazione della sostanza la riporta tra quelle con caratteristiche comburenti, cancerogene e mutagene, pericolose per l'ambiente, corrosive e tossiche per l'uomo, quando nella forma di scaglia.

Tra gli impatti più significativi del regolamento REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*), uno di quelli più innovativi per la gestione delle sostanze chimiche è certamente l'ambito della richiesta di autorizzazione all'impiego di sostanze con particolari caratteristiche.

Allo scopo, infatti, di assicurare che i rischi collegati alle sostanze estremamente preoccupanti-SVHC¹ siano mantenuti sotto stretto controllo e che le sostanze in questione siano progressivamente sostituite da altre sostanze o da tecnologie alternative (ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile) è stata introdotta la sezione specifica del regolamento per la richiesta di autorizzazione all'impiego nel ciclo produttivo di tali sostanze.

Gli stati membri o l'ECHA², su richiesta della Commissione europea, possono proporre una sostanza da identificare come SVHC per inserirla, successivamente, nell'elenco delle sostanze soggette a regime autorizzativo dedicato.

Per la sostanza in questione (come tutti i composti contenenti cromo esavalente, di seguito CrVI), in ragione delle sue proprietà di composto cancerogeno di categoria 1A e mutageno di categoria 1B,

¹ SVHC - *Substance Very High Concern* (specifiche categorie di sostanze con effetti gravi spesso anche irreversibili sull'uomo, sull'ambiente o sugli oggetti). Tali sostanze, ovvero sostanze che destano una elevata preoccupazione rispondono ai requisiti di cui all'art. 57 del regolamento REACH:

Le sostanze seguenti possono essere incluse nell'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 58:

- a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
- b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
- c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
- d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
- e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
- f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 59.

²ECHA - European Chemical Agency

l'inserimento nell'Allegato XIV³ al Regolamento REACH 1907/2006 (e, quindi, soggetta al regime di autorizzazione previsto dal regolamento stesso) è avvenuto in data 17 aprile 2013.

Con tale inserimento si è, inoltre, stabilito che la *sunset date*, o data oltre la quale la sostanza non sarebbe più stata utilizzabile salvo essere in possesso di una propria autorizzazione, è stata fissata al 21 settembre 2017.

In risposta a questi sviluppi, è sorto, in prima istanza, il consorzio CTAC (Chromium Trioxide REACH Authorisation Consortium), composto da soggetti utilizzatori a valle e produttori di Cromo Triossido, che aveva come scopo la raccolta dei dati necessari per la redazione di un dossier di autorizzazione REACH per l'uso della sostanza.

Sulla base delle informazioni raccolte, e per raccogliere il testimone da questa prima iniziativa è stato creato il consorzio CTACSub (formato da soli 7 soggetti produttori/importatori) con lo scopo di predisporre una domanda di autorizzazione ed inoltrarla all'autorità (di qui l'aggiunta del suffisso "Sub" alla già nota sigla CTAC).

In data 15 maggio 2015, è stata presentata una domanda di autorizzazione di tipo "Upstream"⁴, basata sui dati raccolti, per 6 usi⁵ della sostanza. La Decisione di Esecuzione della Commissione Europea in merito alla domanda presentata è stata adottata per 5 usi su 6 il 18 dicembre 2020 e, rispetto ai 12 anni richiesti, ne sono stati concessi 7 per gli Usi 1, 2 e 4 (ma a partire dalla *sunset date*) e 4 per gli Usi 5 e 6. Per ogni uso autorizzato, la scadenza dell'autorizzazione era stata fissata per il 21.09.2024.

Il 20 Aprile 2023 la Corte di Giustizia Europea ha, però, **annullato la decisione dell'Autorizzazione del Consorzio CTACSub** su determinati usi del Triossido di Cromo (Usi 2,4 e 5).

³ Allegato all'interno del quale sono riportate le sostanze soggette al regime autorizzativo del regolamento REACH

⁴ Tale tipologia di autorizzazione estende anche ai soggetti che si trovano a valle nella catena di approvvigionamento la validità della Decisione,

⁵ Uso 1 - Formulazione di miscele per gli usi da 2 a 6;

Uso 2 - Cromatura a spessore;

Uso 3 - Cromatura funzionale a carattere decorativo;

Uso 4 - Trattamenti di superficie in applicazioni aeronautiche e aerospaziali;

Uso 5 - Trattamenti di superficie per applicazioni in vari settori (diversi da quelli precedenti);

Uso 6 - Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato.

È stato concesso il mantenimento degli effetti delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione, vale a dire che gli utilizzatori del triossido di cromo possono continuare ad utilizzare la sostanza secondo i criteri di applicazione che erano riportati nella Domanda.

La Corte di Giustizia aveva limitato il periodo di tempo di mantenimento in essere degli effetti della decisione annullata fino al 20 Aprile 2024. La condizione attuale è tale per cui la Corte non si è nuovamente espressa entro tale data comporta che gli utilizzatori a valle risultano nuovamente coperti dal regime transitorio previsto dal Regolamento REACH.

Si sottolinea che la l’Autorizzazione non è stata negata, bensì annullata, di conseguenza essa torna in fase di valutazione e la Corte di Giustizia dovrà esprimersi nuovamente entro i termini indicati. Il grado di incertezza e di precarietà non consente di poter aggiungere ulteriori informazioni o previsioni rispetto a quanto riportato all’interno del giudizio. Pertanto, fino a quel momento l’azienda ha deciso di mantenere in essere tutte le attività di monitoraggio e prescrizioni della decisione.

Dopo l’emanazione della decisione della Corte di Giustizia Europea del 20 Aprile 2023, è sorto il cosiddetto **CTACSub2** (originato dal precedente consorzio con l’uscita di alcuni soggetti e l’introduzione di altri produttori) che ha avanzato una proposta di rinnovo per la richiesta di autorizzazione giunta a decisione.

L’azienda ha aderito alla domanda di rinnovo, depositata in Febbraio 2023, al fine di ottenere ulteriori garanzie di mantenimento della continuità nel processo produttivo e poi ritirata per quanto successivamente accaduto.

Nel febbraio 2024 la domanda del CTACSub2 è stata, quindi, ri-depositata per evitare problemi amministrativi visto che l’istanza da rinnovare non era più disponibile.

In aggiunta al già complesso scenario sopra descritto, in data **27 settembre 2023** la Commissione ha inviato un mandato all'ECHA, richiedendo l'elaborazione di un fascicolo di Allegato XV (tecnicamente connesso ad altra fattispecie del Regolamento REACH) al fine di limitare le sostanze a base di Cr(VI) nell'ambito del regolamento REACH, al fine di modificare il contesto normativo inerente i cromati.

Start Engineering S.r.l.

Si tratta del primo passo di un processo pluriennale volto a risolvere lo scenario di incertezza globale almeno generato dai ritardi e dalle posizioni assunte dai vari attori nel processo autorizzativo tuttora in corso.

Fino all'entrata in vigore della restrizione, continuerà a trovare applicazione il regime dell'autorizzazione. In tale contesto, risulta fondamentale riportare, nell'ambito del processo medesimo, tutte le specificità del proprio settore di mercato, al fine di garantirne la tutela e la difesa. In data 8 maggio 2024, l'ECHA ha comunicato di aver ricevuto dalla Commissione Europea la richiesta di ampliare il campo di applicazione della proposta di restrizione REACH, estendendolo alle sostanze a base di cromo esavalente (CrVI). A seguito di tale ampliamento, la timeline originariamente prevista per la pubblicazione della proposta di restrizione (4 ottobre 2024) è stata posticipata, e l'ECHA ha presentato la nuova proposta ad aprile 2025.

Allo stato attuale si è concluso il processo di consultazione pubblica il 18 dicembre 2025 e, nel migliore dei casi, la Commissione prevede che una restrizione potrebbe essere adottata entro la fine del 2027/inizio 2028 (Questions & Answers Version 4 - 10 dicembre 2025).

Galvanica Nobili S.r.l. monitora con continuità lo sviluppo dello scenario di restrizione sebbene ad oggi continua a perdurare la condizione normativa attuale (che presuppone l'uso solo in presenza di una autorizzazione dedicata e/o il vigore del regime transitorio).

Tornando all'attuale regime normativo vigente, il percorso dell'autorizzazione generale del cromo triossido, dalla fase di deposito dell'istanza, prevede un tempo di circa 18 mesi per la valutazione da parte degli enti e la conseguente emissione di una decisione propria.

In relazione allo stato delle condizioni di incertezza che interessano l'intero settore, l'azienda ha deciso di intraprendere una strada di **autorizzazione propria** per procedere con tutte le opzioni più garantiste possibili per i propri clienti. Galvanica Nobili S.r.l. ha depositato la propria domanda di autorizzazione a novembre 2023.

La prima fase della valutazione è in mano ad organismi prettamente tecnici suddivisi tra rischio chimico (RAC - *Risk Assessment Committee*) e di carattere socioeconomico (SEAC - *Socio Economic*

Start Engineering S.r.l.

Analysis Committee), per poi, successivamente essere affidata ad organi di natura politica che votano sulla scorta dell'opinione tecnica congiunta di RAC e SEAC.

La domanda di autorizzazione presentata da Galvanica Nobili S.r.l. si trova attualmente nelle fasi finali della consultazione. La bozza del parere tecnico congiunto dei comitati RAC e SEAC sarà esaminata nel mese di marzo 2026 ai fini della discussione e relativo accordo.

L'attività aziendale è attualmente coperta dal regime transitorio sopra descritto e l'azienda opera secondo le linee guida applicative rese disponibili dal consorzio CTACSub, le cosiddette buone pratiche (Good Practice Sheet, GPS⁶), per quanto riguarda la verifica delle procedure operative standard e le misure di gestione dei rischi. L'azienda sta operando in conformità al regolamento REACH in relazione alle diverse condizioni sopra descritte.

Non appena saranno disponibili aggiornamenti sulla domanda sarà nostra premura fornirveli.

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Lasciamo, di seguito, anche i contatti del nostro consulente relativamente alla pratica in oggetto.

Start Engineering S.r.l.

Tel. +39. 030.5281283

www.starteng.it , info@starteng.it , m.passeri@starteng.it

⁶ <https://jonesdayreach.com/substances/>